

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Pinerolo, Via Vigone, n. 42
C.F. e P.IVA 10751240010

telefono 0121/2361

telefax 0121/76665

ACCORDO QUADRO

**PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI MANUTENZIONE SULLE RETI
IDRICHE GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. NEL
TERRITORIO PINEROLESE PEDEMONTANO, VALLI CHISONE E
GERMANASCA, VAL PELLICE E PIANURA – ANNI 2013/2014**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 47588810D6

L'anno duemiladodici, il giorno ... del mese di, in Pinerolo, in una sala della sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA, in Via Vigone 42, senza la presenza di testimoni avendovi le parti di comune accordo rinunciato, fra il Sig. Carcioffo ing. Francesco, nato a Varazze (SV) il 25/06/1949, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA in Via Vigone 42, il quale interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse di ACEA Pinerolese Industriale SpA, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante", codice fiscale e partita IVA nr. 05059960012, che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Delegato, ed il Sig., nato a il, domiciliato per la carica in, Via, il quale interviene nella sua qualità di della ditta, con sede legale in, Via, partita IVA n., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, nel seguito del presente atto denominato "appaltatore" o semplicemente "Impresa";

PREMESSO CHE

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in esecuzione dei compiti e funzioni assegnati, ravvisava la necessità di procedere all'individuazione di un prestatore d'opera per l'affidamento in appalto, per gli anni 2013/2014, di vari contratti per piccoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acquedotto nei Comuni del territorio pinerolese pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e pianura;
- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. è un'impresa pubblica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 28, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 33 del predetto articolo;
- con determina del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale SpA in data 16/11/2012 veniva approvato un capitolato di accordo quadro e connesse specifiche tecniche e un elenco prezzi unitari redatti in data "novembre 2012" dal geom. Enrico Ceresole, dipendente ACEA e responsabile dell'Esercizio reti acquedotto del Settore S.I.I., e da un P.S.C., con relativi allegati, analisi e valutazione dei rischi e stima dei costi della sicurezza, redatti in data 23/11/2012 dall'ing. Gianluca Odetto, consulente esterno, con studio in Rorà (TO), Via Giosuè Gianavello n° 2, presentati ai fini del conferimento in appalto dei lavori come a margine indicati, per un importo massimo stimato di 955.441,81 € oltre l'I.V.A., di cui € 30.000,00 per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- con medesima determina veniva disposto di procedere, trattandosi di lavori di manutenzione periodica continuativa non preventivamente quantificabili, alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore ai sensi degli artt. 59 e 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento

dei lavori di cui agli atti tecnici come sopra approvati, mediante gara ad evidenza pubblica da formalizzarsi con il metodo della procedura aperta ai sensi degli artt. 220, comma 1 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a) stesso decreto; cioè con la procedura che prevede la presentazione di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara ed aggiudicazione all'impresa con l'offerta di maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- OMISSIS

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, coma sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa e gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e di conoscenza di impegno contrattuale rese dall'appaltatore in fase d gara, che sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti e documenti tutti che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di ACEA Pinerolese Industriale SpA dei singoli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi.
2. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ACEA Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di appalti specifici per un quantitativo minimo predefinito.
3. L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli appalti che ACEA Pinerolese Industriale SpA, in attuazione del presente Accordo, deciderà di affidargli.
4. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli appalti specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'appaltatore mediante la stipula di specifici contratti d'appalto, definiti "contratti applicativi", consistono in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acquedotto gestite da ACEA Pinerolese Industriale SpA nei Comuni del territorio pinerolese pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e pianura, nel periodo di vigenza del presente accordo.
2. Oggetto dell'Accordo Quadro sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "a richiesta" sulle predette reti, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato di appalto e relative specifiche tecniche e nell'elenco prezzi e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo Quadro e nei relativi contratti applicativi.
3. L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante contratti applicativi tramite l'emissione di "Ordini di lavoro" da parte del responsabile del procedimento o suo delegato per singolo

appalto che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione o consegna dei lavori per una durata presunta di due anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.
2. Alla scadenza dell'anzidetto termine l'Accordo cesserà di avere effetto.
3. Si considereranno validamente affidati gli specifici appalti per i quali sia stata emessa, entro il termine di scadenza dell'Accordo, il relativo Ordine di esecuzione.
4. Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori appalti, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
5. Alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per un periodo pari a mesi tre, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro della nuova Ditta e con modalità tali da garantire adeguato supporto ad ACEA Pinerolese Industriale Spa nel passaggio delle consegne.
6. Il termine di esecuzione delle singole attività oggetto degli Ordini di esecuzione sarà indicato negli Ordini stessi.

ART. 4 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo Quadro è di € 955.441,81 (diconsi Euro novecentocinquantacinquemila quattrocentoquarantuno/81).
2. Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive e di variante, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici.
3. Gli oneri per la sicurezza saranno quantificati in occasione dell'affidamento dei singoli appalti, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel prezzario della Regione Piemonte – anno 2012, non soggetti al ribasso offerto in gara.
4. Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

ART. 5 – NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato di Accordo Quadro e dal presente contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'appaltatore:
 - a) il Codice Civile – libro IV, titolo II, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677 (qui richiamato in modo abbreviato “c.c.”);
 - b) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
 - c) il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010 (qui chiamato in modo abbreviato “Regolamento Generale”);
 - d) il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000 (qui chiamato “Capitolato Generale d'Appalto”) per le parti non abrogate;

- e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- f) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

ART. 6 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED ELENCO PREZZI

1. Il capitolato d'appalto e l'elenco prezzi, allegati al presente contratto di Accordo Quadro sotto le lettere "A" e "B", quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno progettati, eseguiti e computati i singoli appalti.
2. In occasione degli affidamenti dei singoli appalti, il capitolato potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.
3. Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto pari al _____% (_____ virgola _____ per cento) dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
4. Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione Piemonte, anno 2012. In mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

ART. 7 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso presso, all'indirizzo di
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente da comunicarsi a cura della ditta
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è concluso con un unico operatore economico.
2. In sede di affidamento dei singoli appalti, ove necessario, ACEA Pinerolese Industriale SpA potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. I Contratti Applicativi per l'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno emessi da ACEA Pinerolese Industriale SpA di volta in volta, secondo le proprie necessità, nel corso della validità del presente Accordo. ACEA Pinerolese Industriale SpA invierà all'Appaltatore i file dei Contratti Applicativi e dei relativi allegati firmati digitalmente dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, tramite posta elettronica, oppure, saranno anticipati via fax al numero all'indirizzo di Via cap. - I suddetti contratti avranno forma di ordinativo e si intenderanno vincolanti dalla data di ricezione del singolo contratto applicativo. L'intempestivo adempimento di quanto prescritto in ciascun contratto applicativo, darà diritto ad ACEA Pinerolese Industriale SpA ad applicare le penali come da successivo art. 12.
4. In tali contratti applicativi saranno fissate e dettagliate le attività di volta in volta richieste, gli eventuali documenti di base forniti, le modalità operative ed i tempi di esecuzione e consegna, l'inizio delle attività nonché il compenso previsto.
5. All'attivazione di ogni contratto applicativo, ove ne ricorrano le circostanze di legge, sarà allegata la relativa documentazione di sicurezza ed i relativi oneri.
6. L'inizio delle attività avverrà solo a valle dell'invio del contratto applicativo.
7. ACEA Pinerolese Industriale SpA ha facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del Contratto Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del Contratto Applicativo stesso. In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad assicurare l'esecuzione del Contratto Applicativo agli stessi patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto medesimo.
8. ACEA Pinerolese Industriale SpA è sempre in facoltà di ordinare una riduzione dell'oggetto dell'affidamento entro il limite di un quinto dell'importo del contratto applicativo senza che, in tal caso, nulla spetti all'affidatario a titolo di indennizzo. La volontà di avvalersi della facoltà di ordinare una riduzione dell'oggetto dell'affidamento sarà comunicata tempestivamente all'affidatario e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo stabilito nel Contratto Applicativo.
9. ACEA Pinerolese Industriale SpA è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Affidatario della lettera o del fax con la quale ACEA Pinerolese Industriale SpA comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, ACEA Pinerolese Industriale SpA è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'affidatario ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

ART. 9 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG6." Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 92, 107, 108 e 109. Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall'art 170 dello stesso R.G. approvato con D.P.R. 207/2010.

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
6. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili riepilogativi di tutti i contratti applicativi portati a termine nel mese di riferimento, che dovranno essere redatti entro il mese successivo. Ogni fattura deve riportare l'elenco dei vari "Ordini di lavoro" portati a termine nel mese di riferimento.
L'emissione da parte dell'Impresa delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. Prima della liquidazione della fattura la S.A. verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC e verificherà il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.
7. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
8. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
9. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124 e 235 del RG.
10. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del R.G..

11. Il pagamento dei singoli SAL e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
13. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Capitolato Generale, ACEA Pinerolese Industriale SpA effettuerà di norma i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
14. In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010.
5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – PENALI PER RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nei singoli Contratti applicativi, sono applicate le penali così come previste dall'art. del Capitolato di Accordo Quadro e dall'art. 145, comma 3, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. La penale, con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo indicato al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori sospesi a seguito di verbale e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può, comunque, superare il 10,00% dell'importo contrattuale medesimo, pena

la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno della Parte, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato di Accordo Quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 30.

ART. 14 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

ART. 15 – REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. ACEA Pinerolese Industriale SpA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora venga accertata in capo all'Appaltatore la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative ai singoli appalti specifici fossero effettuate dall'Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) per inadempimento dell'Appaltatore di un contratto relativo ad un appalto specifico affidato in attuazione del presente Accordo Quadro;
 - d) rifiuto o ritardo ingiustificati da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del contratto relativo ad uno specifico appalto;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da ACEA Pinerolese Industriale SpA;
 - f) violazione dei divieti di cessione ai sensi del seguente art. 13 del presente Accordo Quadro.
2. La risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lettera sub a), legittima la risoluzione anche dei singoli contratti d'appalto in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli contratti d'appalto.
3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, ACEA Pinerolese Industriale SpA avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti specifici.
5. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta

per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 17 - RECESSO

1. ACEA Pinerolese Industriale SpA, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione dell'Accordo Quadro stesso.
2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Impresa con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l'Impresa è tenuta a cessare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro.
4. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra la Società ACEA Pinerolese Industriale SpA o la Direzione Lavori e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno di competenza del Foro di Pinerolo. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – RISERVE ED ACCORDO BONARIO

1. Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento attiverà le procedure per giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all'accordo bonario e l'impresa confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sarà devoluta alla competenza del Foro di Pinerolo.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

ART. 21 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - b) copia del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, stesso decreto;
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 **(di data non anteriore a 90 giorni dalla presente)**;
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
 - e) dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Impresa di accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, da cui risulta la preventiva consultazione del R.L.S. così come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008;
 - f) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R..
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ART. 23 – DIVIETI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso.
2. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.
3. Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli appalti specifici con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 24 – LEGALI RAPPRESENTANTI E DIRETTORI TECNICI

1. Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che la rappresentanza della Società riguardante l'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, restano affidate, giusta la nota in data _____ allegata al presente contratto sotto la lettera "_____" al Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____ legale rappresentante della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante.

ART. 25 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in data rilasciata dalla società Assicurazioni SpA, agenzia di, per l'importo di €, pari al, per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

ART. 26 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza numero 5071.00.33.33001380 in data 02/07/2012 rilasciata dalla società SpA, Agenzia di Pinerolo (TO), come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di € 500.000,00;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
4. La stazione appaltante avrà la totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra; eventuali clausole limitative di responsabilità per franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte e, se presenti, saranno comunque a totale carico dell'appaltatore.

ART. 27 – CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003

1. Con la firma del presente contratto, l'Impresa esprime il proprio consenso previsto dalla L. 196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità connesse o strumentali al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale. Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n.196/2003.

ART. 28 - ALLEGATI

1. Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:
 - A) Capitolato di Accordo Quadro;
 - B) Elenco prezzi unitari;
 - C) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - D) Piano Operativo di Sicurezza.
2. Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio.

ART. 29 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, la presente scrittura privata è registrabile in caso d'uso.

Il presente atto ha cinque allegati il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere, accettare ed essere conforme alla loro volontà.

Esso viene sottoscritto qui in calce ed a margine dei precedenti fogli.

Esso consta di 15 fogli dattiloscritti su una sola facciata per pagine intere e fin qui della presente.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

L'APPALTATORE